

Codice A1409D

D.D. 18 dicembre 2023, n. 1920

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'ASL CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE)...



ATTO DD 1920/A1409D/2023

DEL 18/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'ASL CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 e del Regolamento (UE) 2021/2116 – Anno 2023

Premesso che:

- la condizionalità consiste in un insieme di regole basilari in materia di clima e ambiente, sanità pubblica e benessere animale, che si applicano all'attività agricola e comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Preso atto che:

- il D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” da ultimo, delinea il quadro normativo nazionale in tema di condizionalità.
- il medesimo D.M., inoltre, all’articolo 6, in conformità all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, dispone che il decreto del MIPAAF, D.M. n. 2588, del 10 marzo 2020, recante la “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari dei pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- nelle more dell’approvazione, in sede di Conferenza Stato-Regioni, del Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste (MASAF), Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dato atto che il suddetto documento tratta le modalità di colloquio e trasmissione al Ministero e all’AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari, nonché le modalità di effettuazione degli stessi, e con il quale, tra l’altro, vengono individuati e formalmente definiti i compiti dei Servizi Veterinari in relazione ai controlli di condizionalità per la programmazione 2023 – 2027.

Richiamate:

- la L.R. 21 giugno 2002, n. 16 e successive modifiche “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari” che ha riconosciuto l’Agenzia Regionale Piemontese per l’Erogazione in Agricoltura (ARPEA) quale organismo pagatore della Regione Piemonte ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere da febbraio 2008;
- la DGR n. 41-5776 del 23 aprile 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato lo Statuto dell’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) dal quale si evince che la stessa ha come finalità quella di erogare i contributi per l’agricoltura, oggetto dei fondi Europei, Nazionali e Regionali, previa verifica dei requisiti dei richiedenti e che la stessa è l’autorità competente per la gestione del sistema dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/1172 e dal Piano Strategico azionale relativo alla PAC 2023-2027 approvato il 02 dicembre 2022;
- la DGR n. 76-7830 del 17 Dicembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato il regolamento di funzionamento di tale Agenzia;

- la DGR n. 13-1620 del 3 luglio 2020 che ha reso attuativa sul proprio territorio la Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 e revocato la D.G.R. n. 65-8974 del 16/05/2019, avente ad oggetto “Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019. Revoca della DGR n. 102-7428 del 3/8/2018 e della DGR n. 40-7741 del 19/10/2018”;
- la DGR n. 11-7072 del 20 giugno 2023 relativa al Recepimento Intesa Stato-Regioni sul “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2023-2027” Rep. Atti. n. 55/CSR del 22.3.2023. Approvazione Atto di programmazione regionale denominato “Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2023-2027”;
- la DD n. 1448 del 03 luglio 2023 - Piano Regionale Integrato dei Controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2023 e Manuale PRISA 2023. Indicazioni alle ASL per la redazione del “Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare – PAISA 2023”;
- Vista la circolare di AGEA Coordinamento n° 64177 del 30/08/2023 “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115”;

Considerato che:

- è necessario procedere ai controlli di condizionalità relativi all’anno 2023 nei confronti di determinate aziende estratte a campione, atti a verificare il rispetto dei requisiti di cui sopra al fine dell’erogazione dei contributi e premi conformi alla normativa comunitaria;
- ARPEA, in quanto organismo pagatore riconosciuto, è responsabile della funzione di autorizzazione e pertanto della determinazione di eventuali riduzioni ed esclusioni secondo la normativa comunitaria;
- l’ASL CN1 è responsabile degli adeguamenti, del mantenimento e implementazione della collaborazione applicativa tra il sistema informativo regionale e la Banca Dati Nazionale, ai sensi del REG. (UE) 1307/2013 e ai contributi per lo sviluppo rurale ai sensi del REG. (UE) 1305/2013.
- l’attività di programmazione di vigilanza e controllo regolamentata dal PRISA (Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare) ex D.G.R. n. 31-1747 del 13/7/2015, è attuata nel corso del 2023 nelle more dell’adozione del Piano Nazionale Integrato da parte del Ministero della Salute.

Per quanto fin qui esposto si rende ora necessario:

- approvare lo schema di convenzione - dettagliato all’Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale – tra la Regione Piemonte, l’Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l’ASL CN1, per l’effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali, alla alimentazione animale e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) 2021/2116;
- precisare che la convenzione di cui al paragrafo precedente ha validità a partire dal 01/01/2023 e senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2023;

- dare atto che la Direzione Sanità – Settore prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, è responsabile del coordinamento dei servizi veterinari delle ASL, incaricati delle attività di controllo, della standardizzazione degli interventi e dei rapporti di verifica;
- precisare che, al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, gli interventi devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale, alla sicurezza alimentare e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui.

Dato atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001;
- L.R. 23/2008, artt. 17 e 18;
- L. 241/90;

determina

1. di approvare lo schema di convenzione - dettagliato all'Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale – tra la Regione Piemonte, l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) e l'ASL CN1, per l'effettuazione dei controlli di condizionalità nel campo identificazione, salute, sanità, benessere degli animali, alla alimentazione animale e sicurezza alimentare su aziende agricole aderenti al regime di pagamento unico ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UR) 2021/2116;
2. di precisare che la convenzione di cui al paragrafo precedente ha validità a partire dal 01/01/2023 e senza soluzione di continuità, fino al 31/12/2023;
3. di dare atto che la Direzione Sanità – Settore prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare della Regione Piemonte, è responsabile del coordinamento dei servizi veterinari delle ASL, incaricati delle attività di controllo, della standardizzazione degli interventi e dei rapporti di verifica;
4. di precisare che, al fine della corretta esecuzione dei controlli di condizionalità, gli interventi devono essere eseguiti conformemente alle disposizioni relative all'identificazione, al benessere degli animali, alla alimentazione animale, alla sicurezza alimentare e sono inoltre rilevanti gli esiti dei controlli eseguiti nell'ambito del Piano Nazionale Residui;
5. di dare atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente determinazione è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria
e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ NEL CAMPO DELLA SALUTE, SANITÀ E BENESSERE DEGLI ANIMALI DELLE AZIENDE AGRICOLE BENEFICIARIE DEI PAGAMENTI DIRETTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2115/2021, DEI PAGAMENTI ANNUALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 70, 71 e 72 DELLO STESSO REGOLAMENTO. ANNO 2023

TRA

REGIONE PIEMONTE (C.F. 8008760016) - DIREZIONE SANITÀ – SETTORE PREVENZIONE, SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE, COORDINAMENTO DEI SERVIZI VETERINARI, in persona del Responsabile del settore Dr. Bartolomeo Griglio, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede del Settore in Piazza Piemonte, n.1 – Torino

E

AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (ARPEA), in persona del Direttore Dr. Angelo Marengo, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Agazia in via Bogino, n. 23 – Torino

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (C.F. 01128930045) - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, - in persona del Direttore Dr. Mauro Negro, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Azienda in Via Boggio, n. 12 – Cuneo.

Premesso che:

- nelle more dell'approvazione, in sede di Conferenza Stato - Regioni, del Protocollo di intesa tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste (MASAF), il Ministero della Salute, Regioni e Province autonome e l'Agazia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), che favorisce le intese finalizzate alla standardizzazione delle modalità di colloquio e trasmissione al MASAF e all'AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Regionali, nonché le modalità di effettuazione degli stessi come richiesto dall'art. 113 del Reg. (UE) n. 2115/2021 e dal Titolo IV del Reg. (UE) 2021/2116;
- i dati personali contenuti nelle banche dati veterinarie riguardanti la presente convenzione escludono l'applicazione del *“Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, in quanto i dati sono relativi a soggetti aventi personalità giuridica registrati o riconosciuti ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 in banche dati previste dalle stesse norme;
- il D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023 all'articolo 6, in conformità all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del Regolamento (UE) 2021/2116, dispone che il decreto del MIPAAF, D.M. n. 2588, del 10 marzo 2020, recante la *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”* continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari dei pagamenti a superficie e a

- capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti la programmazione 2014-2022, che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- per i beneficiari dei pagamenti dello sviluppo rurale sopra descritti, definiti di seguito “trascinamenti”, rimangono validi i seguenti documenti di riferimento:
 - o la Circolare AGEA prot. 58928 del 1° agosto 2022, relativa all’applicazione delle regole inerenti la normativa unionale e nazionale in materia di condizionalità, come disposte a livello nazionale dal DM 2588/2020;
 - o la Determinazione ARPEA n° 265/2019 del 16/09/2019 con oggetto "Approvazione del documento di applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte - Anno 2019" e la Determinazione ARPEA n. 176-2022 del 14/09/2022 “Approvazione del documento inerente applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2022”;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sui Piani strategici della PAC;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC;
- il Regolamento (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell’Unione in materia di salute animale;
- il Regolamento (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali [omissis]”;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») e i suoi Regolamenti Delegati e Regolamenti di Esecuzione per il sistema di Identificazione e Registrazione (Regolamento Delegato (UE) n. 2019/2035, Regolamento Delegato (UE) n. 2020/686, Regolamento Delegato (UE) n. 2020/688, Regolamento di Esecuzione n. 2021/520);
- il Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;
- il Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamenti (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari che fissa i requisiti generali in materia d'igiene che devono rispettare le imprese alimentari in ogni fase della catena alimentare;
- il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

- il Regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- il Decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R);
- il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146. Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- il Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122. Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- il Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126. Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- il Decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181. Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne;
- il Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
- il Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune” (c.d. Decreto Sanzioni);
- il Decreto Ministeriale n. 147385 del 09/03/2023 “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale” (c.d. DM Condizionalità rafforzata);
- il Decreto Ministeriale n. 410739 del 04/08/2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità” (c.d. DM Controlli SIGC);
- il Decreto 7 marzo 2023 “Manuale operativo inerente la gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (Sistema I&R);
- il Decreto Ministeriale n. 66087 del 23/12/2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;
- la Nota del Ministero della Salute 3942-16/02/2018-DGSAF-MDS-P “Check-list sistema identificazione e registrazione delle specie bovina/bufalina (CGO 7), ovi/caprina (CGO 8) e suina (CGO 6), per il controllo per la sicurezza alimentare in azienda e per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (CGO 4 – CGO 9) e il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (CGO 5)”;
- la Nota del Ministero della Salute del 19/09/2022 con oggetto: “Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 – prime istruzioni operative”;
- le Note del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 9763 del 20/04/2021, prot. DGSAF n. 21307 del 14/09/2021 e prot. DGSAF n. 3099 del 04/02/2022;

- la Nota del Ministero della Salute n° 2017 del 24/01/2023 con oggetto: “Sistema I&R – percentuali e frequenze dei controlli in allevamento per le varie specie animali ai sensi della normativa in vigore – riscontro richieste di informazioni”;
- la Nota del Ministero della Salute n° 3277 del 06/02/2023 con oggetto le indicazioni operative del Piano Nazionale Benessere Animale 2023 (PNBA 2023);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 20/06/2023, n. 11-7072 - Recepimento Intesa Stato-Regioni sul “Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2023-2027” Rep. Atti. n. 55/CSR del 22.3.2023. Approvazione Atto di programmazione regionale denominato “Piano Regionale Integrato di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2023-2027”;
- la Determinazione Dirigenziale del 03/07/2023, n. 1448/A1409D/2023 - Piano Regionale Integrato dei Controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) 2023 e Manuale PRISA 2023. Indicazioni alle ASL per la redazione del “Piano Aziendale Integrato di Sicurezza Alimentare – PAISA 2023”;
- la circolare di AGEA Coordinamento n° 64177 del 30/08/2023 “Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115”;
- la Nota della Regione Piemonte Direzione Sanità Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare prot. 13411/A1409 del 10/03/2023 “Trasmissione del campione di condizionalità 2023 (per i CGO 6, 7 e 8) dei controlli Ufficiali del Sistema di I&R degli stabilimenti che detengono animali della specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina. Indicazioni operative e tempistiche;
- la Determinazione ARPEA n°176-2022 del 14/09/2022 che approva il documento "Procedura di gestione dei debiti di condizionalità a seguito di segnalazioni degli organismi di controllo competenti e Approvazione del documento inerente applicazione della normativa unionale, nazionale e regionale in materia di condizionalità sul territorio della Regione Piemonte. Anno 2022”.

Dato atto che ARPEA:

- è l’Organismo Pagatore della Regione Piemonte ai sensi del Decreto del MiPAAF n. 1003 del 25/01/2008 che ha riconosciuto l’Agenzia Regionale Piemontese per l’Erogazione in Agricoltura (Legge regionale n. 16 del 21/6/2002 “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”) quale organismo pagatore della Regione Piemonte ai sensi del Reg. (CE) n. 885/2006, a decorrere da febbraio 2008;
- ha come finalità quella di erogare i contributi per l’agricoltura, oggetto dei fondi Europei, Nazionali e Regionali, previa verifica dei requisiti dei richiedenti;
- è l’autorità competente per la gestione del sistema dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) 2022/1172 e dal PSP relativo alla PAC 2023-2027 approvato il 02 dicembre 2022.

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/2116, secondo comma, fatta eccezione per l’esecuzione dei pagamenti, gli Organismi Pagatori possono delegare l’esecuzione dei compiti cui al primo comma, ovvero gestire e controllare le spese connesse ai Fondi FEAGA e FEARS;
- ai sensi del Regolamento (UE) 2022/127, ALLEGATO I - Criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori di cui all’articolo 1, paragrafo 2 - 1 AMBIENTE INTERNO punto D) Delega - comma D.1) *“Se l’organismo pagatore delega a un altro organismo l’esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: i) un accordo scritto tra l’organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all’organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L’accordo deve consentire all’organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento; ii) l’organismo pagatore resta in ogni*

caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi di cui trattasi; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla; iii) le responsabilità e gli obblighi dell'altro organismo, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione, vanno chiaramente definiti; iv) l'organismo pagatore garantisce che l'organismo delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti che gli sono assegnati; v) l'organismo delegato conferma esplicitamente all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti suddetti e descrive i mezzi utilizzati; vi) l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione";

- la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di alcuni dei controlli riguardanti gli impegni di condizionalità legati alla sanità e benessere degli animali rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (di seguito SSVV) delle ASL;
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, la "Condizionalità" è l'insieme dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA);
- ai sensi della nuova programmazione 2023-2027, la "Condizionalità rafforzata" è l'insieme dei Criteri di Gestione Obbligatorie (di seguito CGO) e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali (di seguito BCAA) di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- la Direzione Sanità – Settore Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare – della Regione Piemonte (di seguito "Direzione Sanità") è il soggetto interlocutore dell'ARPEA, in quanto organo di coordinamento e di supervisione dell'attività delle ASL in ambito di condizionalità, garante della necessaria standardizzazione dei controlli e dei flussi informativi;
- l'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo - Dipartimento di Prevenzione - sviluppa ed implementa il sistema informativo veterinario regionale ed elabora tutte le informazioni al fine di selezionare i campioni relativi al sistema di condizionalità per conto della Direzione Sanità;
- al fine di attuare il programma di controllo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, l'AGEA organismo di Coordinamento (di seguito AGEA OC), con la circolare n° 64177 del 30/08/2023, ha definito i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità;
- l'ARPEA, con apposita circolare, recepisce la circolare di AGEA OC 64177-2023 e definisce i criteri specifici di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di condizionalità validi in Piemonte sulla base della normativa regionale;
- per le misure della PAC 2014-2022 ancora in essere (cosiddetti trascinamenti), fino a tutto il 2025 è necessario continuare ad effettuare i controlli secondo le procedure valide per l'anno 2022;
- per le misure della PAC 2023-2027, in vigore dal 1° gennaio 2023, è necessario procedere ai controlli secondo le direttive impartite dai regolamenti della nuova politica agricola comune;
- la presente Convenzione Operativa rappresenta lo strumento idoneo per definire i compiti dei soggetti coinvolti nel controllo, la circolazione delle informazioni, le modalità di esecuzione dei controlli stessi ed i contenuti minimi dei rapporti di controllo, nonché lo strumento per determinare i flussi di informazione relativi ai parametri specifici delle infrazioni di condizionalità, o altre tipologie di penalizzazioni che devono essere comunicate all'Organismo Pagatore ARPEA per consentirgli di assumere i provvedimenti di propria competenza.

Tutto ciò premesso e considerato

SI SOTTOSCRIVE LA PRESENTE CONVENZIONE

Articolo 1

(Conferma delle Premesse)

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale della Convenzione gli allegati da 1 a 6:
 - Allegato 1 (Elenco requisiti di Condizionalità – PAC 2014-2022);
 - Allegato 2 (Elenco requisiti di Condizionalità rafforzata – PAC 2023-2027);
 - Allegato 3 (Criteri di selezione delle aziende e percentuale di controllo);
 - Allegato 4 (Interscambio dati finalizzato alla selezione dei campioni di controllo);
 - Allegato 5 (Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli esiti dei controlli da parte dei SSVV);
 - Allegato 6 (Documentazione tecnica controlli).

Articolo 2

(Finalità)

1. La presente Convenzione Operativa ha lo scopo di definire, in maniera concordata tra le parti:
 1. le modalità di selezione delle aziende da sottoporre a controllo da parte dei SSVV della Regione Piemonte per la verifica del rispetto dei CGO elencati nel comma successivo;
 2. le modalità di verifica e controllo del rispetto dei CGO elencati nel comma successivo da parte dei SSVV delle ASL della Regione Piemonte, quali soggetti istituzionalmente competenti;
 3. le modalità e le tempistiche di trasmissione dei dati e della documentazione relativa ai controlli sui CGO elencati nel comma successivo, da parte dei SSVV delle ASL della Regione Piemonte, secondo quanto previsto all'art.6;
 4. gli interventi formativi e informativi in materia di condizionalità.
2. In ambito di “Condizionalità” e di “Condizionalità rafforzata”, le aziende agricole beneficiarie degli aiuti e pagamenti citati nelle premesse devono rispettare, tra gli altri, quando applicabili, i CGO relativi alle Direttive e ai Regolamenti elencati qui di seguito:

a) Per la PAC 2014-2022 (Condizionalità)

- CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
- CGO 7 – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
- CGO 8 – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri);
- CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e

l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;

- CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e articolo 4;
- CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

b) Per la PAC 2023-2027 (Condizionalità rafforzata)

- CGO 5 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- CGO 6 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, artt. 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7;
- CGO 9 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- CGO 10 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- CGO 11 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

3. I criteri di “Condizionalità” e di “Condizionalità rafforzata” elencati nel precedente comma sono dettagliati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 alla presente Convenzione.

Articolo 3

(Definizione popolazione di riferimento e analisi del rischio)

1. La definizione della popolazione di riferimento delle aziende da sottoporre a controllo di condizionalità, finalizzata all'estrazione del campione secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2022/1172, avviene secondo le modalità descritte nei seguenti paragrafi e nell’Allegato 3.
2. L'ARPEA, tramite AGEA Coordinamento, con modalità descritte nei paragrafi 1 e 2 dell’Allegato 4, mette a disposizione della Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (nel seguito, BDN) la propria popolazione di riferimento, rappresentata dall'insieme delle aziende siano soggette al rispetto della condizionalità. Le stesse informazioni, se richieste, saranno trasmesse direttamente anche alla Direzione Sanità della Regione.
3. La valutazione del rischio per la successiva estrazione del campione viene effettuata, per le rispettive competenze, dal Ministero della Salute, dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte e dalle ASL competenti, che stabiliscono un piano articolato di valutazione per ogni elemento da sottoporre a controllo. Il suddetto piano può assumere diverse forme, tutte riferite alle procedure consolidate, quali le analisi delle popolazioni da sottoporre a controllo, l'individuazione degli elementi di rischio considerati e dei parametri di ponderazione.
4. Le DG del Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute del Ministero della Salute, in relazione agli obiettivi propri di ogni Direttiva o Regolamento compreso nell'elenco di cui al precedente art. 2, se ritenuto necessario sulla base delle modifiche normative, ridefiniscono i criteri di rischio di cui

all'Allegato 3 per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controllo e li trasmettono all'ARPEA.

5. L'Organismo Pagatore fa propria la valutazione del rischio di cui al paragrafo 3 e i criteri di rischio, di cui all'Allegato 3, utilizzati dalla Direzione Sanità e dai SSVV della Regione Piemonte per la selezione del campione di aziende da controllare.
6. I SSVV delle ASL utilizzano le funzionalità della Banca Dati Regionale – Anagrafe Regionale Veterinari (nel seguito, ARVET) sviluppate dalla struttura Sistema Informativo Territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1.

Articolo 4

(Selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo)

1. La selezione dei campioni è affidata al Sistema informativo territoriale con supervisione dell'ARPEA e della Direzione Sanità per tutti i CGO di competenza.
2. Il Ministero della Sanità, per il controllo ufficiale del benessere animale, estrae le aziende da controllare secondo la valutazione del rischio effettuata dall'applicativo informativo "Classyfarm" e secondo un'estrazione casuale, e ne rende disponibile l'elenco sul portale ministeriale VETINFO, sezione Controlli e sezione Classyfarm (<https://vetinfo.it>).

I SSVV selezionano i propri campioni, con modalità consolidate, comprendendo anche la popolazione di aziende comunicata dall'organismo pagatore ARPEA.

Nella selezione del campione riferito alla condizionalità, viene assicurato che una percentuale compresa tra il 20% ed il 25% del campione sia estratto con criterio di casualità, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 7.4.1.1 del PSP approvato dalla Commissione Europea il 02 dicembre 2022 e dal DM Condizionalità n. 147385 del 09/03/2023. Il campione viene estratto tenendo conto anche delle dimensioni minime in termini di rappresentatività per i CGO di cui all'art. 2, in relazione alle programmazioni sanitarie e nel rispetto di quanto indicato all'Allegato 3. La selezione del campione casuale non è necessaria per il CGO 7 e il CGO 8, i cui regolamenti di base prevedono che il campione sia selezionato con criteri di rischio.

3. L'OP ARPEA, la Direzione Sanità e i SSVV della Regione Piemonte si attengono alle modalità di comunicazione (dati trasmessi, strumenti di trasmissione, tempi, ecc.), in relazione alle aziende selezionate nei rispettivi campioni, per rendere massima l'efficienza del Sistema, come descritto nell'Allegato 4.

Articolo 5

(Modalità e tempi di realizzazione dei controlli)

1. I SSVV della Regione Piemonte e l'OP ARPEA assicurano trasparenza reciproca nelle procedure utilizzate per le attività di propria competenza.
2. Al fine di rendere omogeneo il sistema di definizione e valutazione delle infrazioni tra OP e SSVV della Regione, sono resi disponibili:

I. dai SSVV:

- a. check-list informatizzate e/o relazione ex art. 13 del Reg (UE) n. 625/2017 con documenti equivalenti di controllo;
- b. prescrizioni a cui associare eventuali azioni correttive o impegni di ripristino;

II. dall'OP:

- c. modalità di ponderazione dei parametri di condizionalità (portata, gravità, durata) che determinano la definizione delle decurtazioni da applicare ai premi PAC;
- d. modalità di definizione delle caratteristiche dell'infrazione (infrazione minore, negligenza, infrazione senza conseguenze significative, infrazione non grave, infrazione grave, intenzionalità, ripetizione dell'infrazione).

3. La documentazione descritta al paragrafo 2 del presente articolo, per quanto di competenza dei SSVV, è dettagliata nell'Allegato 6 (Documentazione Tecnica Controlli).
4. I SSVV realizzano i controlli programmati nel corso dell'intero anno civile e secondo il proprio calendario di attività. La verifica delle prescrizioni assegnate alle aziende può essere effettuata nel corso dell'anno successivo a quello del controllo e comunque non oltre sei mesi dall'esecuzione di quest'ultimo.
5. ARPEA ha la visibilità sui campioni estratti e sullo stato avanzamento dei controlli tramite la BDN.

Articolo 6

(Modalità e soluzioni operative per l'invio dei risultati dei controlli dai SSVV della Regione Piemonte all'OP ARPEA)

1. Nell'Allegato 5 sono definite le informazioni rese disponibili da parte dei SSVV, in funzione della tipologia dell'esito dei controlli, e le modalità di trasmissione degli stessi.
I dati sono messi a disposizione attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN e dal Sistema Informativo Nazionale Veterinario e della Sicurezza Alimentare del Ministero della Salute.
2. La documentazione prodotta durante il controllo (check list informatizzata, verbali, relazioni, altra documentazione pertinente), denominata "relazione di controllo", viene archiviata e resa disponibile dai SSVV attraverso le funzionalità disponibili nella BDN.
3. La medesima documentazione è a disposizione dell'OP ARPEA per la realizzazione di un monitoraggio sull'attività svolta, così come stabilito dal Regolamento (UE) 2022/127, Allegato I, Titolo 4. Monitoraggio, punto A).
4. I dati raccolti nel corso dei controlli svolti dai SSVV e la documentazione prodotta possono essere oggetto di consultazione e di verifiche da parte dei Servizi della Commissione o altre Istituzioni nel corso delle proprie missioni di audit, oppure da parte dell'Organo di Certificazione dell'OP, in conformità con la regolamentazione unionale vigente.
5. L'OP ARPEA, con la Determinazione n° 176-2022 del 14/09/2022, approva il documento di "Procedura di gestione dei debiti di condizionalità a seguito di segnalazioni degli organismi di controllo competenti".

Articolo 7

(Calcolo dell'esito di condizionalità)

1. Sulla base dei dati dei controlli resi disponibili dai SSVV, l'OP valuta gli esiti in termini di condizionalità, definisce le eventuali riduzioni o esclusioni da applicare ai premi PAC e predisporre i provvedimenti conseguenti.
2. Il calcolo dell'esito viene svolto dall'OP ai sensi di quanto previsto dal Decreto Sanzioni, dal DM Condizionalità rafforzata, dal DM Controlli SIGC, dalla circolare di condizionalità di AGEA Coordinamento e dalle procedure adottate dall'OP stesso.

Articolo 8

(Attività collaterali)

1. Qualora necessario, tra le Parti potranno essere organizzati programmi formativi congiunti, al fine di sviluppare e adeguare le modalità di cooperazione individuate, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia e della normativa di Condizionalità.
2. Le Parti potranno sviluppare attività informative in collaborazione, rivolte alle associazioni dei produttori ed agli aventi diritto, in modo da guidare il settore produttivo verso un migliore rispetto dei requisiti.

3. Gli allegati alla presente Convenzione sono sottoposti a periodica verifica e aggiornamento, in relazione alle possibilità date dall'innovazione tecnologica ed alle esigenze poste dalla normativa.
4. L'OP ARPEA trasmette la Convenzione sottoscritta, comprensiva delle relative procedure attuative, ad AGEA Coordinamento.
5. ARPEA, al fine di procedere ad una verifica di II livello potrà:
 - effettuare controlli amministrativi visionando la documentazione disponibile in BDN ed eventualmente richiedere documentazione integrativa;
 - effettuare controlli in affiancamento.

Articolo 9

(Gestione della Convenzione)

1. Le Parti hanno provveduto a nominare un proprio responsabile sull'esecuzione della presente Convenzione, nelle persone del Dr. Fabrizio Stranda per l'ARPEA, e del Dr. Bartolomeo Griglio per la Regione Piemonte.
2. Accertamento della fine delle attività e della conformità dei documenti forniti:
 - a) l'attestazione della fine delle attività verrà fornita dalla Direzione Sanità ad ARPEA;
 - b) il controllo della corrispondenza fra i servizi erogati e le previsioni contrattuali avverrà tramite verifica dell'attività e delle risultanze prodotte dai Servizi Veterinari ASL rispetto a quanto indicato dalla presente Convenzione;
 - c) in presenza di esito favorevole ed in assenza di riscontri negativi da parte dell'ARPEA, l'attività svolta sarà considerata valida ad ogni effetto anche connesso all'erogazione delle somme previste al successivo Punto 3, comma a) del presente articolo;
 - d) in caso di esito negativo delle verifiche da parte dell'ARPEA, i Servizi Veterinari ASL si impegnano ad eliminare le cause che hanno determinato la mancata accettazione dei controlli e, in caso di richiesta da parte dell'OP, alla nuova esecuzione degli stessi entro il termine di giorni stabilito in accordo con ARPEA.
3. Spese: le attività di cui all'oggetto della presente convenzione rientrano nell'ambito delle attività istituzionali dell'ASL (controllo del patrimonio zootecnico con finalità di prevenzione).
 - a) Per la predisposizione dell'applicativo di estrazione dei campioni di condizionalità relativo ai controlli sul "Sistema di Identificazione & Registrazione degli animali", ai controlli sul "Benessere degli animali negli allevamenti" ed alla "Sicurezza Alimentare", per l'attività di estrazione dei campioni stessi nonché per la manutenzione e l'implementazione del sistema informativo regionale con la BDN, ARPEA assegna all'ASL CN1 un finanziamento, per l'anno 2023, pari ad euro 20.000 o.f.i. L'erogazione delle somme da parte dell'ARPEA avverrà a seguito di presentazione dell'attestazione della fine delle attività prevista al Punto 2, comma a) del presente articolo;
 - b) In aggiunta a quanto previsto dal Punto 3 comma a) del presente articolo, al fine di velocizzare e semplificare i controlli presso gli allevamenti e ridurre i margini di errore nell'acquisizione degli elementi di controllo, ARPEA assegna all'ASL CN1 un finanziamento, una tantum, pari ad euro 7.500 o.f.i. per sperimentazione con supporti informatici da utilizzare in campo ai fini del controllo informatizzato e dell'ottenimento dei dati per la gestione automatizzata dei flussi sui sistemi informatizzati e la digitalizzazione dei documenti sulle piattaforme regionali e ministeriali.
4. Nel caso di ritardi e/o interruzioni dell'attività determinati da cause di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria, ad alcun titolo, potrà essere avanzata dall'ARPEA.

Articolo 10
(Durata)

1. La presente Convenzione decorre dal 01/01/2023 al 31/12/2023, con possibilità di rinnovo.
2. In base alle possibili modifiche della normativa comunitaria ed alle esigenze che potrebbero verificarsi in fase di attuazione o di specifiche esigenze organizzative ed istituzionali, la Convenzione potrà essere rivista, con il consenso delle Parti.
3. Richiamato l'art. 6, resta inteso che, allo scopo di rendere disponibili ad ARPEA i dati dei controlli per i quali l'attività di verifica si debba protrarre oltre il 31/12/2023, i dati stessi e la relativa documentazione dovranno essere registrati e rendicontati in BDN entro e non oltre il 28/02/2024.
4. Clausola di chiusura: sono fatte salve e impregiudicate le eventuali attività di predisposizione svolte nelle more della sottoscrizione della presente convenzione o prodromiche allo svolgimento dei controlli.

Articolo 11
(Trattamento dei dati)

Le Parti si conformano, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D. lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i..

Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella normativa medesima.

Articolo 12
(Informativa dati personali)

In relazione alle informazioni fornite reciprocamente ai fini della sottoscrizione e dell'esecuzione della Convenzione, le Parti dichiarano, ai sensi dell'art. 13 del GDPR che dette informazioni, riferite a persone fisiche, saranno trattate esclusivamente per i predetti fini con l'utilizzo di procedure informatizzate ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali.

I dati, il cui conferimento è obbligatorio per l'esecuzione della Convenzione, saranno trattati esclusivamente dai Soggetti Designati e dal Personale autorizzato al trattamento nonché dalle entità terze designate Responsabili del trattamento. Gli stessi non saranno oggetto di comunicazione e/o trasferimento verso Paesi terzi e saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui i dati sono trattati, nei limiti stabiliti da leggi o regolamenti e, comunque, non oltre il termine di 10 anni dall'ultimo atto o comunicazione inerente al procedimento stesso.

Si rinvia alle policy privacy pubblicate sui siti web di ciascuna Parte, per quanto concerne il contatto dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati (RPD).

Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi del GDPR, che potranno far esercitare, in qualunque momento, presso i recapiti indicati nell'informativa web pubblicata sui siti istituzionali delle Parti o diversamente comunicati, acconsentendo, in questa sede, al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Articolo 13
(Adeguamento informatico e Sicurezza dei dati)

In richiamo al Regolamento (UE) 2022/127 - ALLEGATO I “Criteri di riconoscimento per gli organismi pagatori di cui all’articolo 1 paragrafo 2” - Cap. 3. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE punto B) Sicurezza dei sistemi d’informazione: ”*La sicurezza dei sistemi d’informazione è certificata in conformità con l’Organizzazione internazionale per la standardizzazione 27001: Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni — Requisiti (ISO)*”, l’ARPEA è soggetta ad obbligo di conformità alla norma ISO 27001:2013 e ha ottenuto la certificazione alla norma dell’Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 27001:2013 Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni – Requisiti.

L’ASL CN1 si impegna, attraverso la struttura Sistema Informativo Territoriale, ad adottare i necessari adeguamenti e la messa a punto dei componenti necessari a garantire il mantenimento e l’implementazione della collaborazione applicativa del sistema informativo regionale con la BDN, al fine di consentire la corretta registrazione e rendicontazione dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi di cui all’art. 4 e 5 negli applicativi preposti.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005 n.82.

Torino, (data della sottoscrizione come quella dell’ultima firma digitale apposta)

Per la REGIONE PIEMONTE

Direzione Sanità

Il vice Direttore

Responsabile del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare (responsabile del coordinamento dei Servizi Veterinari regionali)

Dott. Bartolomeo GRIGLIO (firmato in formato digitale)

Per ARPEA

Il Direttore

Dott. Angelo MARENCO (firmato in formato digitale)

Per l’A.S.L. CN1

Il Direttore Dipartimento di Prevenzione

Dott. Mauro NEGRO (firmato in formato digitale)

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco requisiti di Condizionalità – PAC 2014-2022

Allegato 2 – Elenco requisiti della Condizionalità rafforzata – PAC 2023-2027

Allegato 3 – Criteri di selezione delle aziende e percentuale di controllo

Allegato 4 – Interscambio dati finalizzato alla selezione dei campioni di controllo

Allegato 5 - Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dei dati degli esiti dei controlli da parte dei SSVV

Allegato 6 – Documentazione tecnica controlli

Allegato 1 – Elenco requisiti di Condizionalità – PAC 2014-2022

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Sicurezza alimentare

- (PAC 14-22) **CGO 4** – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20;
- (PAC 14-22) **CGO 5** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, art. 3, lett. a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.

Per il CGO 4, sono previsti controlli anche da parte dell'OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

La realizzazione dei controlli per il CGO 5 è di competenza esclusiva dei SSVV delle ASL.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Identificazione e registrazione degli animali

- (PAC 14-22) **CGO 6** – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini artt. 3, 4 e 5 (Suini);
- (PAC 14-22) **CGO 7** – Reg. (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7 (Bovini, Bufalini);
- (PAC 14-22) **CGO 8** – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5 (Ovicapri).

Per i CGO 6, 7, e 8 sarà considerato quanto previsto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2021 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 429/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti.

La realizzazione dei controlli per CGO 6, 7 e 8 è di competenza dei SSVV delle ASL. Relativamente al rispetto delle norme su identificazione e registrazione di bovini e ovicapri, anche l'OP esegue controlli funzionali alla verifica del rispetto delle regole di ammissibilità ai premi a capo zootecnico.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Malattie degli animali

- (PAC 14-22) **CGO 9** – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15.

La realizzazione dei controlli per il CGO 9 è di competenza esclusiva dei SSVV delle ASL.

Settore: Benessere degli animali

Tema principale: Benessere degli animali

- (PAC 14-22) **CGO 11** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- (PAC 14-22) **CGO 12** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- (PAC 14-22) **CGO 13** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

La realizzazione dei controlli per i CGO 11, 12 e 13 è di competenza esclusiva dei SSVV delle ASL.

Allegato 2 – Elenco requisiti di Condizionalità rafforzata – PAC 2023-2027

Zona di Condizionalità “Salute pubblica e salute delle piante”

Sicurezza alimentare

- (PAC 23-27) **CGO 5** - Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell’1.2.2002, pag.1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20;
- (PAC 23-27) **CGO 6** - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze βagoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL125 del 23.5.1996, pag.3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7.

Per il CGO 5, sono previsti controlli anche da parte dell’OP nel campo degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi.

La realizzazione dei controlli per il CGO 6 di competenza esclusiva dei SSVV delle ASL.

Zona di Condizionalità “Benessere degli Animali”

Benessere animale

- (PAC 23-27) **CGO 9** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- (PAC 23-27) **CGO 10** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, artt. 3 e 4;
- (PAC 23-27) **CGO 11** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.

La realizzazione dei controlli per i CGO 9, 10 e 11 è di competenza esclusiva dei SSVV delle ASL.

Allegato 3 - Criteri di selezione delle aziende e percentuale di controllo

La base per la definizione del campione da controllare è data dalle:

- “Aziende Condizionalità rafforzata”, cioè l’insieme delle aziende su cui è applicabile la condizionalità rafforzata per la PAC 2023-2027, vale a dire dai beneficiari indicati all’articolo 1, comma 2, del DM n.0147385 del 09/03/2023:
 - i beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
 - i beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
- “Aziende Condizionalità 2014-2022”, cioè l’insieme delle aziende su cui è applicabile la condizionalità PAC 2014-2022.

Qui di seguito sono indicati, per ogni requisito oggetto di controllo in ambito di condizionalità rafforzata (PAC 23-27) e di condizionalità (PAC 14-22), gli elementi di base per l’assegnazione del rischio aziendale e per la selezione del campione.

Zona di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Sicurezza alimentare

- (PAC 23-27) **CGO 5** - Regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL31 dell’1.2.2002, pag.1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 11, e articoli 18, 19 e 20;
- (PAC 14-22) **CGO 4** - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, artt. 14, 15, 17 (par 1), 18, 19 e 20.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per la sicurezza alimentare è stabilito nell’1%.

CRITERI DI RISCHIO: i criteri di estrazione sono concordati annualmente tra la Direzione Sanità Regione Piemonte, il CED Struttura Dipartimentale Informatica Area Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale CN1 e l’ARPEA. La selezione viene eseguita secondo la seguente procedura.

I soggetti da controllare sono selezionati esclusivamente tra quelli con allevamenti aperti in BDN alla data di estrazione o con superfici foraggere, raggiungendo la percentuale minima dell’1% separatamente dalle seguenti popolazioni di beneficiari soggetti agli obblighi di condizionalità rafforzata:

- ✓ Beneficiari di pagamenti diretti (titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115) ovvero DU,
- ✓ Beneficiari di premi annuali (articoli 70, 71 e 72 del Regolamento (UE) 2021/2115) ovvero PSR.

Conseguentemente, la popolazione da cui sono estratti i campioni viene pertanto suddivisa nei seguenti due gruppi:

- A. GRUPPO DU: beneficiari che hanno presentato solo DU nell'anno precedente con allevamenti aperti in BDN alla data di estrazione o con superfici foraggere;
- C. GRUPPO PSR: basandosi sui dati della campagna precedente, beneficiari di una o più misure del PSR 2007-2013 (misura 214, 211, 215, 221, 225 - ad esclusione della 214.8.2) e PSR 2014-2020 (misura 8.1, 8.2, 10.2, 11.1, 11.2, 12.2, 13.1, 13.3, 14, 15.1) presentate nell'anno precedente e che non sono inclusi nel gruppo A con allevamenti aperti in BDN alla data di estrazione o con superfici foraggere.

Da ciascuno dei due gruppi viene estratto un campione ufficiale tale da soddisfare le percentuali minime richieste, 25% con metodo casuale e il 75% con criteri di rischio.

Ciascuno dei soggetti indicati come beneficiari di contributi da parte dell'ARPEA (individuati univocamente dal CUAA - Codice unico dell'azienda agricola) può configurarsi nel ruolo di proprietario o di detentore di allevamento. Pertanto la predisposizione dei dati preliminare all'estrazione del campione deve prevedere la verifica della presenza di un allevamento (codice aziendale) abbinato al CUAA in qualità di proprietario o detentore o entrambe nella BDN. Questo al fine di individuare le aziende con allevamento e, all'interno di questo elenco, estrarre il campione.

All'interno dei due gruppi viene costruita una matrice con l'universo delle pratiche da estrarre e a ciascuna domanda deve essere attribuito un peso mediante l'assegnazione di un "valore rischio" da tenere in considerazione nel calcolo dell'indice di rischio secondo il seguente schema di attribuzione dei punteggi di rischio:

- Domande con importo complessivo inferiore ai 3000 €: 5 punti
- Domande con importo complessivo superiore ai 3000 €: 15 punti
- Azienda con allevamenti di galline ovaiole: 12 punti
- Aziende con presenza di 2 allevamenti di specie diverse: 5 punti
- Aziende con presenza di più di 2 allevamenti di specie diverse: 10 punti
- Azienda con allevamenti bovini e indirizzo produttivo latte: 12 punti
- Azienda con colture foraggere o da granella che riveste più del 50% della SAU complessiva: 10 punti

All'interno di ciascun gruppo PSR e DU vengono individuate 3 classi di rischio A, B, C:

Classe A: > 20 punti di rischio

Classe B: ≤ 20 e > 10 punti di rischio

Classe C: ≤ 10 punti di rischio

Ad ogni classe di rischio può essere attribuita una diversa percentuale di domande da inserire nel campione secondo lo schema di seguito riportato. Quindi, fatto cento il numero di aziende da estrarre (percentuale base di estrazione) per ogni classe sarà estratta casualmente una percentuale di aziende come di seguito indicato:

CLASSE	% DI ESTRAZIONE
CASUALE	25%
CLASSE DI RISCHIO A (50%)	75%
CLASSE DI RISCHIO B (30%)	
CLASSE DI RISCHIO C (20%)	
TOTALE	100%

Qualora il numero delle aziende da estrarre a campione risulti essere una frazione di un intero, tale numero verrà arrotondato all'unità superiore.

- (PAC 23-27) **CGO 6** - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL125 del 23.5.1996, pag.3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7;
- (PAC 14-22) **CGO 5** – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE, art. 3, lett. a), b), d) ed e), e artt. 4, 5 e 7.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Per questo requisito, a norma del regolamento (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021, articolo 83, paragrafo 6, lettera e), si applica un livello di campionamento specifico dei Piani di Monitoraggio atti a soddisfare il requisito della percentuale minima dell'1 %.

CRITERI DI RISCHIO: per i criteri di rischio occorre fare riferimento al Piano Nazionale per la Ricerca dei Residui (PNR) e Piano Nazionale Alimentazione Animale (PNAA).

Per il PNR le attività, procedure, specie e prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, la categoria di residui o di sostanze da ricercare, le strategie di campionamento, i livelli e le frequenze di campionamento sono definiti da norme europee e nazionali:

- Regolamento (UE) 2017/625;
- Regolamento (UE) 2090/2019, sulla gestione dei casi di non conformità;
- Regolamento (UE) 2021/808, e successive modifiche, sul rendimento dei metodi analitici;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1644;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646;
- Decreto legislativo n. 158/2006 e successive modifiche;
- Decreto legislativo 27/2021, recante l'adeguamento della norma nazionale al regolamento (UE) 2017/625 e successive modifiche;
- Piano Nazionale Residui (documento emanato annualmente dal Ministero della Salute)

Per il PNAA, il documento emanato ogni 3 anni dal Ministero della Salute contiene disposizioni, frequenze ed indicazioni per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla normativa nazionale e comunitaria specifica, su tutte il Regolamento (UE) n. 2017/625 ed il Regolamento (CE) n.183/2005.

Per entrambi i Piani, il Regolamento (UE) n. 2017/625 prevede che le autorità competenti effettuino regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione dei rischi identificati associati ai prodotti, alle attività svolte dagli operatori, all'impiego dei prodotti e dei processi che possono influire su sicurezza, integrità e salubrità dei mangimi, nonché su salute o benessere degli animali.

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali

I seguenti tre requisiti sono applicabili alle sole aziende con allevamenti, che presentino domanda per misure della precedente Programmazione PAC finanziate con fondi della PAC 2014-2022.

- (PAC 14-22) **CGO 6** – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 (abrogata dal Reg. (UE) 2016/429), relativa all'identificazione e alla registrazione dei **suini** artt. 3, 4 e 5.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Il numero minimo annuale di allevamenti suini da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell'1%.

CRITERI DI RISCHIO: I Servizi Veterinari ASL controllano un campione degli allevamenti suini presenti al primo gennaio di ogni anno; a tal fine viene effettuata un'estrazione dalla BDN suina a fine gennaio, quando la popolazione risulta stabilizzata, al netto degli allevamenti che risultano a zero capi e degli allevamenti che negli ultimi due anni hanno avuto un controllo ufficiale I&R favorevole.

I criteri di rischio e relativa rappresentatività sono:

CRITERIO 1 “Casuale Random” con una rappresentatività del 20%

CRITERIO 2 “Numero di animali maggiore di 30” con una rappresentatività del 40%

CRITERIO 3 “Variazione dei premi zootecnici” con una rappresentatività del 2%

CRITERIO 4 “Ritardi comunicazioni eventi in BDN” con una rappresentatività del 30%

CRITERIO 5 “Controlli irregolari nei due anni precedenti” con una rappresentatività del 4%

CRITERIO 6 “Mancato censimento annuale nell'anno precedente” con una rappresentatività del 4%

- (PAC 14-22) **CGO 7** – Reg. (CE) n. 1760/2000 (così come modificato dal Reg. (UE) 2016/429) che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei **bovini** e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Reg. (CE) n. 820/97, artt. 4 e 7.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

CRITERI DI RISCHIO: la verifica di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1760/2000 avviene ai sensi del Reg. 1082/2003 e s.m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un campione di allevamenti utilizzando i criteri di selezione elencati all'art. 2.

I Servizi Veterinari ASL controllano un campione degli allevamenti bovini presenti al primo gennaio di ogni anno; a tal fine viene effettuata un'estrazione dalla BDN bovina a fine gennaio, quando la popolazione risulta stabilizzata, al netto degli allevamenti che risultano a zero capi e degli allevamenti che negli ultimi due anni hanno avuto un controllo ufficiale I&R favorevole.

I criteri di rischio e relativa rappresentatività sono:

CRITERIO 1 “Allevamenti con più di 39 capi” con una rappresentatività del 40%

CRITERIO 2 “Cambiamento della situazione aziendale” con una rappresentatività del 5%

CRITERIO 3 “Variazione dei premi zootecnici” con una rappresentatività del 5%

CRITERIO 4 “Ritardi di registrazione degli eventi in BDN” con una rappresentatività del 45%

CRITERIO 5 “Controlli irregolari nei due anni precedenti” con una rappresentatività del 5%

- (PAC 14-22) **CGO 8** – Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 (abrogato dal Reg. (UE) 2016/429) che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli **ovini** e dei **caprini** e che modifica il Reg. (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE artt. 3, 4 e 5.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Il numero minimo annuale di allevamenti di ovicaprini da sottoporre a controllo per l'anagrafe è stabilito nel 3%.

CRITERI DI RISCHIO: la verifica di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 21/2004 avviene ai sensi del Reg. (CE) n. 1505/2006 e s. m. e i. che prevede una attività di controllo ufficiale su un

campione di allevamenti selezionato sulla base di un'analisi del rischio utilizzando i criteri riportati nei punti da a) a g) dell'art. 3.

I Servizi Veterinari ASL controllano un campione degli allevamenti ovicaprini presenti al primo gennaio di ogni anno; a tal fine viene effettuata un'estrazione dalla BDN ovicaprina a fine gennaio, quando la popolazione risulta stabilizzata, al netto degli allevamenti che risultano a zero capi e degli allevamenti che negli ultimi due anni hanno avuto un controllo ufficiale I&R favorevole.

I criteri di rischio e relativa rappresentatività sono:

- CRITERIO 1 “Allevamenti con più di 30 capi” con una rappresentatività del 40%
- CRITERIO 2 “Cambiamento della situazione aziendale” con una rappresentatività del 5%
- CRITERIO 3 “Variazione dei premi zootecnici” con una rappresentatività del 2%
- CRITERIO 4 “Ritardi comunicazioni eventi in BDN” con una rappresentatività del 48%
- CRITERIO 5 “Controlli irregolari nei due anni precedenti” con una rappresentatività del 5%

Settore di condizionalità: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Tema principale: Malattie degli animali

Il seguente requisito è applicabile alle sole aziende con allevamenti, che presentino domanda per misure della precedente Programmazione PAC finanziate con fondi della PAC 2014-2022.

- (PAC 14-22) **CGO 9** – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, artt. 7, 11, 12, 13 e 15;

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per il presente requisito è stabilito nell'1%.

CRITERI DI RISCHIO: Relativamente a questo CGO il controllo è stabilito dalla specifica normativa, le attività di controllo sono effettuate ogni qualvolta previsto dalla normativa ed indipendentemente dall'analisi di rischio sulla base di quanto previsto dagli specifici piani. Per le encefalopatie spongiformi la normativa comunitaria e nazionale prevede che tutti gli animali morti di età superiore ai 48 mesi o regolarmente macellati di età superiore ai 72 mesi, debbano essere sottoposti al prelievo del tronco encefalico.

Zona: Benessere degli animali

Tema principale: Benessere degli animali

- (PAC 23-27) **CGO 9** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4;
- (PAC 14-22) **CGO 11** – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, artt. 3 e 4.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Il numero minimo annuale di allevamenti bovini e bufalini da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell'1%.

CRITERI DI RISCHIO: Nota del Ministero della Salute 0003277 del 06/02/2023 con oggetto le indicazioni operative del Piano Nazionale Benessere Animale 2023 (PNBA 2023).

- (PAC 23-27) **CGO 10** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei **suini**, artt. 3 e 4;
- (PAC 14-22) **CGO 12** – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei **suini**, artt. 3 e 4.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Il numero minimo annuale di allevamenti suini da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell'1%.

CRITERI DI RISCHIO: Nota del Ministero della Salute 0003277 del 06/02/2023 con oggetto le indicazioni operative del Piano Nazionale Benessere Animale 2023 (PNBA 2023).

- (PAC 23-27) **CGO 11** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli **animali negli allevamenti**, art. 4;
- (PAC 14-22) **CGO 13** – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli **animali negli allevamenti**, art. 4.

PERCENTUALE DI CONTROLLO: Il numero minimo annuale di allevamenti da sottoporre a controllo per questo requisito è stabilito nell'1%. Dall'universo di allevamenti da sottoporre a campionamento sono esclusi gli allevamenti suini in quanto già controllati nell'ambito del CGO 10 (PAC 23-27) e del CGO 12 (PAC 14-22).

CRITERI DI RISCHIO: Nota del Ministero della Salute 0003277 del 06/02/2023 con oggetto le indicazioni operative del Piano Nazionale Benessere Animale 2023 (PNBA 2023).

Allegato 4 – Interscambio dati finalizzata alla selezione dei campioni di controllo

Il presente allegato dettaglia le modalità di messa a disposizione da parte dell'OP della popolazione di condizionalità rafforzata e della popolazione di condizionalità e dei dati relativi ai pagamenti effettuati per premi legati all'allevamento degli animali e, da parte dei SSVV, del campione selezionato o dei piani di controllo applicati.

4.1 Modalità di messa a disposizione dei dati della popolazione di riferimento da parte dell'ARPEA

Attraverso la trasmissione di informazioni alla BDN, per il tramite di AGEA Coordinamento, l'OP mette a disposizione della Direzione Sanità della Regione Piemonte due popolazioni di riferimento, rappresentanti l'insieme delle aziende agricole che costituiscono: l'una la popolazione di condizionalità per la PAC 2014-2022, l'altra la popolazione di condizionalità rafforzata per la PAC 2023-2027, come definite nella Premessa alla presente Convenzione.

I dati relativi alle due popolazioni con i rispettivi pagamenti effettuati per premi legati all'allevamento degli animali saranno messi a disposizione della Direzione Sanità e al Sistema Informativo Territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Fossano in due momenti successivi.

4.2 Selezione del campione

All'interno delle due popolazioni, i SSVV della Regione Piemonte, sulla base delle normative e delle procedure di riferimento, effettuano le analisi di rischio finalizzate all'estrazione delle aziende/allevamenti da sottoporre a controllo nell'anno in corso ed effettuano la selezione delle stesse.

Tale selezione avviene in conformità a quanto prescritto nell'art. 4 della presente Convenzione e prevede le seguenti due fasi:

I fase: estrazione dei campioni preliminari relativi a Sistema di Identificazione & Registrazione, Benessere animale e Sicurezza Alimentare, considerando le domande di aiuto dell'anno precedente, fornite da ARPEA;

II fase: verifica ed eventuale integrazione dei campioni preliminari rispetto alle domande di aiuto dell'anno, fornite da ARPEA appena disponibili.

Tutti i campioni vengono selezionati all'interno del PRISA su indicazione e con la supervisione della Direzione Sanità della Regione Piemonte, utilizzando le funzionalità di ARVET sviluppate dalla struttura Sistema Informativo Territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale CN1, secondo le percentuali specifiche di settore, con criteri di rischio e con criterio casuale ove previsto.

Gli elenchi delle estrazioni totali vengono trasmessi al Servizio Informatico della CN1 con le numerosità esposte e con la suddivisione nelle varie ASL piemontesi in base alla popolazione di allevamenti presente nel territorio di competenza.

Ogni estrazione viene confrontata con i CUAAs degli operatori che nell'anno precedente hanno richiesto premi all'Organismo pagatore ARPEA per verificare se l'allevamento è controllabile in base ai criteri di condizionalità.

4.3 Modalità di messa a disposizione dei dati relativi ai campioni estratti e sottoposti a controllo

La Direzione Sanità della Regione Piemonte trasmette, a mezzo PEC, all'OP ARPEA i dati relativi ai campioni, per permettere il monitoraggio.

I dati relativi alla selezione delle aziende vengono resi disponibili sul sistema informativo regionale ARVET.

Il set di informazioni minimo relativo alle aziende selezionate è costituito da:

1. Codice fiscale del proprietario dell'allevamento o CUAA (Codice unico delle aziende agricole);
2. Codice fiscale del detentore dell'allevamento o CUAA (Codice unico delle aziende agricole);
3. Codice aziendale (codice di identificazione dell'allevamento);
4. Motivazione della selezione (campione di rischio, casuale, selezione manuale);
5. Tipologia del rischio o del requisito che ha generato la selezione (ove applicabile);
6. CGO selezionato per il controllo.

Allegato 5 - Modalità e soluzioni operative per la messa a disposizione dati degli esiti dei controlli da parte SSVV

La Direzione Sanità ed i Servizi Veterinari ASL, per quanto di competenza, sono responsabili dello svolgimento dei controlli.

I SSVV delle ASL eseguono i controlli avvalendosi, come strumento di lavoro, delle check-list di controllo ministeriali disponibili in BDN.

Tutte le relazioni di controllo ufficiali, previste dall'art. 13 del Reg (UE) n. 625/2017, effettuate durante i controlli in loco, riportano la data del sopralluogo, i dati identificativi dell'azienda, l'obiettivo ed il motivo del controllo, il metodo utilizzato (termine e le modalità di preavviso), le verifiche effettuate, gli esiti del controllo, l'avviso che il controllo rientra negli impegni della condizionalità, gli esiti del controllo stesso e le rispettive firme delle parti.

Il funzionario controllore dovrà lasciare una copia della relazione di controllo al proprietario/detentore.

5.1 Tipologia di esito

A seguito dell'esecuzione dei controlli da parte dei SSVV, l'esito, a livello di azienda o di allevamento, può essere catalogato in:

- a. **Favorevole** ovvero assenza di non conformità;
- b. **Sfavorevole** ovvero presenza di una o più non conformità;
- c. **Sfavorevole per mancato/ rifiutato controllo** ovvero l'allevamento non è stato controllato perché i responsabili non si sono resi disponibili o hanno rifiutato il controllo.

I controlli con esito non favorevole possono essere associati a prescrizioni da eseguirsi da parte dell'allevatore entro un termine prefissato, cui seguirà un secondo controllo volto ad accertare l'esecuzione della correttiva prescritta.

Nel caso del benessere animale, le non conformità con prescrizione sono valutate rispetto ad un elemento che misura il tempo disponibile per rimettere l'azienda in conformità, oppure, in funzione della loro gravità, possono essere oggetto di diretta applicazione di sanzione amministrativa.

In ultimo, l'ispettore dei SSVV incaricato del controllo, in caso di esito del controllo sfavorevole, può attribuire un carattere di **intenzionalità** alla/e non conformità riscontrata/e.

Qualora, durante l'esecuzione del controllo, l'ispettore dei SSVV rilevi elementi di non conformità relativi agli altri ambiti pertinenti con i "regimi di condizionalità" dovrà riportarlo nella "relazione di controllo" e dovrà comunicarlo al Responsabile della ASL affinché si possa provvedere all'attivazione urgente dei relativi controlli.

5.2 Dati da rendere disponibili in BDN

In funzione dell'esito dei controlli svolti, i SSVV della Regione Piemonte mettono a disposizione in BDN i seguenti dati sulle aziende controllate:

- 1) **Controllo con esito sfavorevole:**
 - a) Codice fiscale del proprietario dell'allevamento o CUA (Codice unico delle aziende agricole);
 - b) Codice fiscale del detentore dell'allevamento o CUA (Codice unico delle aziende agricole);
 - c) Codice allevamento;
 - d) Tipo di controllo effettuato: Salute Alimentare (SA), Sostanze Vietate (SV), Identificazione e registrazione (IR), Benessere Animale (BA);

- e) Specie controllata;
 - f) Data esecuzione controllo;
 - g) Esito del controllo (Sfavorevole/ Sfavorevole per mancato/rifiutato controllo);
 - h) Elementi di infrazione riscontrati (vedasi tabelle di codifica, par. 5.5);
 - i) Caratteristiche dell'infrazione (intenzionale – SI/NO);
 - j) Numero dei capi controllati (se pertinente);
 - k) Numero dei capi in infrazione (se pertinente);
 - l) Presenza della prescrizione (se pertinente);
 - m) Data esecuzione controllo della realizzazione delle prescrizioni (2° controllo);
 - n) Esito del 2° controllo (prescrizione eseguita – SI/NO);
 - o) Assegnazione di sanzioni amministrative (SI/NO).
- 2) **Controllo con esito favorevole:**
- a) Codice fiscale del proprietario dell'allevamento o CUA (Codice unico delle aziende agricole);
 - b) Codice fiscale del detentore dell'allevamento o CUA (Codice unico delle aziende agricole);
 - c) Codice allevamento;
 - d) Tipo di controllo effettuato: Salute Alimentare (SA), Sostanze Vietate (SV), Identificazione e registrazione (IR), Benessere Animale (BA);
 - e) Specie controllata;
 - f) Data esecuzione controllo.

5.3 Modalità e tempi di messa a disposizione dei dati e della documentazione dei controlli

I Servizi Veterinari ASL curano la registrazione dei dati relativi ai controlli ed agli esiti degli stessi, compresi i secondi controlli per la verifica dell'adempimento di eventuali prescrizioni assegnate nel primo controllo, nella BDN sezione "Controlli".

I dati sono messi a disposizione dell'OP attraverso funzionalità apposite di cooperazione applicativa attivate nell'ambito dei servizi offerti dalla BDN, che consentono anche l'upload della documentazione di controllo (verbali, check list informatizzate, ecc.).

Tutte le relazioni di controllo (favorevoli e sfavorevoli) effettuate in regime di condizionalità o di condizionalità rafforzata vengono scansionate dai SSVV ed inserite direttamente negli applicativi preposti in BDN congiuntamente alla compilazione della relativa check list informatizzata.

I dati e la documentazione di controllo sono registrati e caricati in maniera scalare e progressiva, in modo da consentire l'acquisizione e la gestione delle informazioni da parte dell'OP, e comunque entro 30 giorni dalla data della chiusura del controllo.

Nel caso di assegnazione di prescrizioni, entro 30 giorni dalla data della chiusura del secondo controllo viene registrato anche il secondo esito e viene caricata la documentazione completa della verifica dell'intervento prescritto (verbali, check list informatizzate, ecc.).

I controlli relativi alle domande di aiuto dell'anno considerato sono eseguiti dai Servizi Veterinari ASL entro il 31/12 dell'anno stesso.

Gli eventuali secondi controlli, finalizzati alla verifica dell'esecuzione da parte delle aziende zootecniche di interventi correttivi sono eseguiti dai Servizi Veterinari ASL anche oltre tale data ma comunque entro il 28/02 dell'anno successivo. Eventuali situazioni particolari con tempi di realizzazione di lavori presumibilmente più lunghi, ad esempio per il coinvolgimento di altri enti (es. Comune, Settore territoriale della Regione), dovranno essere segnalate al Settore Regionale Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare che provvederà all'inoltro della segnalazione ad ARPEA la quale valuterà ogni caso singolarmente.

In ogni caso le registrazioni in BDN delle informazioni relative agli esiti dei controlli effettuati ed il caricamento della documentazione di controllo dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione dei controlli.

5.4 Ulteriori precisazioni per controlli con esito sfavorevole

I provvedimenti sanzionatori (verbali di sanzione amministrative) e gli estremi delle segnalazioni di ipotesi di reato all'autorità giudiziaria a carico dei proprietari o detentori conseguenti a controlli con esito sfavorevole, non devono essere inseriti in BDN, ma devono essere inviati con Posta Elettronica Certificata a:

- ARPEA protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- e, per conoscenza, alla Direzione Sanità prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Per quanto riguarda le segnalazioni di ipotesi di reato, è necessario, oltre agli estremi dei provvedimenti stessi, indicare anche la natura della non conformità rilevata e la sede della Procura competente.

Per i piani di monitoraggio PNR (Piano Nazionale Residui) e PNAA (Piano Nazionale Alimentazione Animale) previsti dal Ministero della Salute, tutti gli esiti dei controlli non conformi vengono trasmessi appena disponibili dai SSVV ad ARPEA ed alla Direzione Sanità tramite PEC.

L'attività relativa ai controlli eseguiti dai SSVV non compresi nel campione della condizionalità o della condizionalità rafforzata, se con esito sfavorevole con o senza prescrizioni, viene inserita nell'applicativo "Controlli" della BDN, con le stesse modalità sopra esposte per i controlli in condizionalità.

ARPEA provvede a codificare in termini di condizionalità/condizionalità rafforzata gli esiti sfavorevoli, applicando le eventuali riduzioni ai contributi di Domanda Unica, Programma di Sviluppo Rurale e Complemento Sviluppo Rurale dell'anno campagna corrispondente all'anno in cui è stata commessa o rilevata l'infrazione, secondo quanto previsto per ciascun Criterio, come dettagliato nelle specifiche determinate da AGEA Coordinamento e da ARPEA.

5.5 Elementi di infrazione riscontrati

TIPI DI IRREGOLARITA' - IDENTIFICAZIONE®ISTRAZIONE (IR)	
CODICE	DESCRIZIONE
001	MANCATA IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI
002	IRREGOLARE IDENTIFICAZIONE DEI CAPI
003	ASSENZA DEL REGISTRO DI STALLA
004	INCONGRUENZE DEL REGISTRO D'AZIENDA
005	MANCATA NOTIFICA DELLE MOVIMENTAZIONI / NASCITE, DECESSI (SE BOVINI)
006	ANOMALIE DEI PASSAPORTI
011	ANIMALI/AZIENDE PER I QUALI E' STATA RISCONTRATA UNA SOLA DELLE SUMMENZIONATE INFRAZIONI
012	ANIMALI/AZIENDE PER I QUALI E' STATA RISCONTRATA PIU' DI UNA DELLE SUMMENZIONATE INFRAZIONI
020	TOTALE DEGLI ANIMALI/AZIENDE OGGETTO DI INFRAZIONE

TIPI DI IRREGOLARITA' - SOSTANZE VIETATE (SV)	
CODICE	DESCRIZIONE
V01	CAPO CON PRESENZA DI RESIDUI DI SOSTANZE VIETATE
V02	CAPO CON PRESENZA RESIDUI SOSTANZE AUTORIZZATE, MA UTILIZZATE ILLECITAMENTE

V03	PRODOTTO NON AUTORIZZATO RINVENUTO IN ALLEVAMENTO
V04	PRODOTTO AUTORIZZATO; MA DETENUTO ILLEGALMENTE IN ALLEVAMENTO

TIPI DI IRREGOLARITA' - BENESSERE ANIMALE (BA)	
TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati)	
LIBERTA' DI MOVIMENTO	
ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO ED ALTRE SOSTANZE	
MUTILAZIONI	
MATERIALE MANIPOLABILE	
MANGIMI CONTENENTI FIBRE	
PROCEDURE D'ALLEVAMENTO	
ATTREZZATURE AUTOMATICHE E MECCANICHE	
PAVIMENTAZIONI	
PERSONALE	
EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE	
ILLUMINAZIONE MINIMA	
ISPEZIONE (Controllo degli animali)	
SPAZIO DISPONIBILE	
TASSO DI EMOGLOBINA (VITELLI)	

TIPI IRREGOLARITA' - SICUREZZA ALIMENTARE (SA)	
DESCRIZIONE	TIPO
AZIENDE ZOOTECHNICHE	ANIMALI
AZIENDE CHE PRODUCONO LATTE DESTINATO ALLA FILIERA ALIMENTARE DEL LATTE FRESCO	LATTE FRESCO
AZIENDE CHE PRODUCONO LATTE ALIMENTARE	LATTE
AZIENDE CHE PRODUCONO MANGIMI O ALIMENTI PER ANIMALI	MANGIMI
AZIENDE CHE PRODUCONO UOVA	UOVA

DETTAGLIO TIPI IRREGOLARITA' -SICUREZZA ALIMENTARE (SA)	
TIPO	DESCRIZIONE
ANIMALI	Gli alimenti destinati agli animali sono immagazzinati separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale
ANIMALI	L'azienda acquista mangimi e/o foraggi
ANIMALI	Lo stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose sono eseguiti con cura ed attenzione, al fine di prevenire ogni contaminazione
ANIMALI	Presenza armadietto farmaceutico: autorizzazione scorte medicinali (D.Lgs. 193/06)
ANIMALI	Presenza del registro dei trattamenti veterinari e/o con sostanze ad azione ormonica, tireostatica e betagoniste
ANIMALI	Presenza di documenti in grado di identificare i fornitori di alimenti per animali compresi additivi e premiscele di additivi. Tali documenti permettono all'autorità di controllo una facile verifica dei fornitori
ANIMALI	Puntuale registrazione dei trattamenti veterinari eseguiti e ordinata tenuta delle prescrizioni e delle fatture di acquisto
ANIMALI	Rispetto di appropriati tempi di attesa nell'utilizzo di farmaci veterinari
ANIMALI	Se l'azienda impiega mangimi medicati, i mangimi medicati (distinguibili-etichettati) sono stoccati separatamente dai mangimi non medicati. (Se l'azienda non impiega mangimi medicati, selezionare 'S')
ANIMALI	Viene assicurato un corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma
ANIMALI	Viene tenuta opportuna registrazione* dei risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della sicurezza alimentare
ANIMALI	Viene tenuta opportuna registrazione* di natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali
ANIMALI	Viene tenuta opportuna registrazione* di ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale

ANIMALI	Viene tenuta opportuna registrazione* di prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali
LATTE	Aggiornamento del registro delle vendite dirette e/o delle consegne
LATTE	Azienda ufficialmente indenne da brucellosi/tubercolosi
LATTE	Disponibilità delle schede tecniche dei presidi chimici impiegati per la pulizia e la disinfezione degli impianti/attrezzature
LATTE	Il latte prodotto è protetto da contaminazioni
LATTE	Il personale è a conoscenza delle norme e dei requisiti minimi di igiene
LATTE	In caso di non conformità del latte, l'operatore è in grado di avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne immediatamente le autorità competenti
LATTE	Presenza di animali alla mungitura adeguatamente puliti
LATTE	Presenza di locali, impianti, attrezzature di mungitura e stoccaggio idonei a prevenire la contaminazione del latte
LATTE	Presenza di spazi idonei per l'isolamento degli animali malati o feriti
LATTE	Presenza di un sistema di identificazione degli animali infetti, malati e/o sotto trattamento farmacologico
LATTE	Presenza registro delle vendite dirette e/o delle consegne del latte (solo bovini)
LATTE	Rispetto delle modalità di refrigerazione per lo stoccaggio del latte
LATTE	Se sono stati introdotti animali per i quali è prevista certificazione sanitaria, vi è corretta tenuta delle segnalazioni/analisi dei controlli effettuati sugli animali o sui loro prodotti. (Se non sono stati introdotti animali per i quali è prevista certificazione sanitaria, selezionare 'S')
LATTE	Se sono stati introdotti animali per i quali è prevista certificazione sanitaria, vi è presenza della certificazione sanitaria. (Se non sono stati introdotti animali per i quali è prevista certificazione sanitaria, selezionare 'S')
LATTE FRE-SCO	Presenza del manuale aziendale di tracciabilità del latte
MANGIMI	I risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari e altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi sono tenuti nella giusta considerazione
MANGIMI	Lo stoccaggio e la manipolazione delle sostanze pericolose sono eseguiti con cura ed attenzione, al fine di prevenire ogni contaminazione
MANGIMI	Viene tenuta opportuna registrazione* della provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime
MANGIMI	Viene tenuta opportuna registrazione* dell'uso di semente geneticamente modificata
MANGIMI	Viene tenuta opportuna registrazione* di ogni uso di prodotti fitosanitari
UOVA	Lo stoccaggio delle uova avviene in maniera corretta

Allegato 6 - Documentazione tecnica controlli

Ai fini dell'esecuzione dei controlli è fondamentale l'utilizzo di una metodologia che garantisca uniformità nello svolgimento degli stessi su tutto il territorio nazionale affinché ad ogni produttore sottoposto a controllo venga assicurato il medesimo trattamento.

Fondamentale per tale scopo è l'utilizzo di check list o liste di riscontro che da un lato guidano il veterinario ispettore nello svolgimento della sua funzione e dall'altro consentono di registrare adeguatamente tutti i fatti rilevanti riscontrati nel corso dell'attività di controllo nonché gli esiti del controllo stesso. A tal fine il Ministero della Salute rende disponibili le check list nazionali come strumento di lavoro per l'esecuzione dei controlli relativamente a:

- sicurezza alimentare:
 - PAC 23-27: CGO 5 e CGO 6
 - PAC 14-22: CGO 4 e CGO 5
- anagrafe (identificazione e registrazione):
 - PAC 14-22: CGO 6, CGO 7 e CGO 8
- malattie degli animali:
 - PAC 14-22: CGO 9
- benessere animale:
 - PAC 23-27: CGO 9, CGO 10 e CGO 11
 - PAC 14-22: CGO 11, CGO 12 e CGO 13

Qualora il Ministero della Salute, per specifiche esigenze o per modifiche alla normativa di riferimento, ritenesse opportuno modificare le check-list o aggiungerne, gli organi di controllo dovranno tener conto di dette modifiche o delle nuove emanazioni.

Le check list in uso sono scaricabili da sito di Classyfarm all'indirizzo <https://www.classyfarm.it/veterinario-ufficiale/>

Di seguito l'elenco delle check list disponibili per i SSVV:

- check list di controlli per la sicurezza alimentare in azienda e per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- check list per la verifica concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali;
- check list per la protezione degli animali in allevamento – Suini da riproduzione, svezzamento e ingrasso;
- check list per la protezione degli animali in allevamento – Bovini e bufalini;
- check list per la protezione degli animali in allevamento – Ovini e caprini;
- check list per la protezione degli animali in allevamento – Vitelli.